



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA
PANTELLERIA

Via San Nicola, 1 - 91017 Pantelleria (TP) - Telefono: 0923.911027 - 0923.913651
Web: www.guardiacostiera.it - P.E.C.: cp-pantelleria@pec.mit.gov.it - Mail: ucpantelleria@mit.gov.it

ORDINANZA

Progetto SMW3 – rimozione cavo sottomarino

Zona: Stretto di Sicilia
Periodo: dalla entrata in vigore della presente fino al 15/04/2026
Richiedente: POLISERVIZI – SUBSEA CABLES;

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Pantelleria:

- VISTA** l'istanza 145RM26 in data 16 marzo 2026 assunta a protocollo di questo Comando al n°1903 del 19/03/2026, con la quale la POLISERVIZI s.r.l., con sede legale in Roma alla via S. Andrea delle Fratte, 24 in collaborazione con la Società Subsea Cables, ha comunicato l'esigenza di eseguire delle attività di rimozione di un cavo sottomarino con l'assistenza delle Navi MAASVLIET IMO 9996915 e REBECCA IMO 9361108;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 2 del 27 gennaio 2021 – Approvazione del Regolamento di sicurezza per le operazioni subacquee nel Circondario Marittimo di Pantelleria;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 6 del 19 marzo 2021 – Approvazione del Regolamento del porto di della rada di Pantelleria e dell'Approdo di Scauri;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 8 del 29 marzo 2021 – Regolamento di disciplina delle attività diportistiche, sportive e turistico-ricreative espletate nell'ambito del Circondario marittimo di Pantelleria;
- VISTO** il nulla-osta prot. n. M_D MMIDROGE RG26 n°0002105 datato 27/02/2026 dell'Istituto Idrografico della Marina;
- VISTO** il nulla-osta MARISTAT/1204/C/3/3/GEOMETOC datato 05/03/2026 dello Stato Maggiore della Marina;
- VISTO** il nulla-osta M_D MSICIL RG 26 prot. n°0006455 della Sezione Supporti Operativi del Comando Marittimo Sicilia datato 06/03/2026;
- VISTA** la Convenzione sul Regolamento Internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, ratificata con Legge 1085/77 (G.U. del 17.02.98);
- VISTA** la Legge n. 979 del 31/12/1982 recante "Disposizione per la difesa del mare";
- VISTA** la Legge n. 616 del 05/06/1962 sulla Sicurezza della Navigazione e della Vita Umana in Mare ed il relativo Regolamento approvato con DPR n.435 del 08/11/1991;

VISTO il D.lgs. 196/2005 avente titolo "Istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale";

VISTO il D.lgs. n. 171 in data 18 luglio 2005 recante il "Codice della Nautica da Diporto";

VISTI gli artt. 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 62, 67 e 72 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTI gli atti d'ufficio;

RITENUTO necessario dettare disposizioni in merito allo svolgimento della navigazione nelle zone interessate al fine di garantire la più ampia tutela degli interessi coinvolti, la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;

R E N D E N O T O

Che dalla **entrata in vigore della presente e fino al 15 aprile 2026** le seguenti unità **M/N MAASVLIET - IMO N°9996915** – call sign **PIGR** e **M/N REBECCA - IMO N°9361108** – call sign **PBON** eseguiranno un'attività di rimozione cavo sottomarino nell'ambito del progetto "SMW3" nello Stretto di Sicilia.

Le citate unità opereranno all'interno di una macro area all'interno della quale ricadono anche le acque sottoposte alla giurisdizione del Circondario Marittimo di Pantelleria.

Le anzidette operazioni si concentreranno in particolare lungo la linea congiungente i punti di coordinate geografiche (datum WGS '84):

	Latitudine	Longitudine
1	37°01.131'N	011°49.391'E
2	36°56.278'N	011°57.443'E
3	36°50.023'N	012°11.503'E
4	36°49.366'N	012°12.974'E
5	36°48.827'N	012°12.824'E
6	36°45.131'N	012°16.834'E
7	36°51.056'N	012°11.707'E
8	36°52.600'N	012°12.715'E
9	36°55.083'N	012°13.791'E

L'area interessata è meglio rappresentata nello stralcio cartografico in calce al presente provvedimento.

Nel corso delle operazioni, le unità dovranno essere considerate "**NAVE CON MANOVRABILITA' LIMITATA**" ai sensi della regola 3) lett. g) del Regolamento Internazionale per Prevenire gli abbordi in mare (COLREG '72).

Per quanto sopra,

ORDINA

Articolo 1 (Obblighi e divieti)

- 1.1 Nel periodo e nelle aree di cui al *Rende Noto*, tutte le unità in navigazione dovranno mantenersi ad una **distanza non inferiore a 0.5 miglia nautiche** dalle unità “MAASVLIET” e “REBECCA”.
- 1.2 I comandanti/conducenti delle unità navali in transito in prossimità delle unità impegnate nelle succitate operazioni, dovranno, secondo perizia marinaresca, transitare alla minima velocità consentita per il governo in sicurezza dell'unità, evitando di creare moto ondoso nonché valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Articolo 2 (Deroghe)

- 2.1 Non sono soggette alle prescrizioni di cui al precedente articoli:
 - 2.1.1 le unità navali della Guardia Costiera, delle forze di polizia nonché militari in genere in ragione del loro ufficio;
 - 2.1.2 le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità indifferibile di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza;
 - 2.1.3 le unità ed il personale appartenente alla ditta esecutrice dei lavori o da questa autorizzati.
- 2.2 In caso di necessità indifferibile di transito a distanza inferiore a quella riportata al precedente articolo, le unità non coinvolte nelle operazioni, dovranno contattare le unità impegnate nelle sopradescritte attività per eventuali indicazioni e/o per concordare la temporanea sospensione delle attività.

Articolo 3 (Prescrizioni)

- 3.1 I Comandanti delle unità “MAASVLIET” e “REBECCA”, nonché i Responsabili del progetto, nel corso delle operazioni ricadenti nelle acque del Circondario Marittimo di Pantelleria, avranno l'obbligo di adempiere alle seguenti prescrizioni:
 - 3.1.1 dovrà essere comunicato l'inizio e la fine dell'attività alla Sala Operativa dell'ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria via VHF ch. 16 o via telefono (0923 - 913651) per ogni giornata di attività nonché ogni spostamento all'interno della zona di operazioni;
 - 3.1.2 dovrà essere garantito che le operazioni abbiano luogo in condizioni meteo marine assicurate e che le stesse non siano eseguite in caso di scarsa visibilità;
 - 3.1.3 dovrà essere disposta un'adeguata vigilanza nella zona di mare compresa entro un raggio di 0.5 miglia nautiche;

- 3.1.4** in caso di nebbia, foschia, forti piovaschi o comunque all'insorgere di condizioni meteo marine tali da limitare la visibilità, la nave dovrà emettere i prescritti segnali sonori indicanti la propria condizione tecnico-nautica di cui alla regola 35 del "Regolamento Internazionale per evitare gli abbordi in mare 1972";
- 3.1.5** dovrà essere comunicato a quest'Ufficio Circondariale Marittimo l'eventuale sostituzione dell'unità o l'utilizzo di ulteriori unità sussidiarie;
- 3.1.6** le unità "MAASVLIET" e "REBECCA" dovranno tenere issato a riva, oltre ai segnali previsti dalla Regola 27 lettera b) del citato regolamento, anche il segnale bi-lettera I-R (INDIA ROMEO) del C.I.S.;
- 3.1.7** le unità "MAASVLIET" e "REBECCA" dovranno essere munite di un idoneo mezzo di comunicazione per segnalare eventuali situazioni di pericolo a quest'Ufficio Circondariale Marittimo;
- 3.1.8** le unità "MAASVLIET" e "REBECCA" dovranno essere in regola con tutti i documenti concernenti la sicurezza della navigazione e osservarne le prescrizioni di sicurezza previste. In ogni caso, il numero delle persone a bordo, comprensivo di equipaggio e personale tecnico scientifico, non dovrà essere superiore al numero consentito dalla certificazione di sicurezza;
- 3.1.9** potranno essere utilizzati soltanto apparecchi subacquei e attrezzature preventivamente testati, muniti di regolare certificazione di collaudo o di conformità;
- 3.1.10** tutto il personale impiegato nelle operazioni dovrà essere coperto da idonea polizza assicurativa ed inoltre le navi dovranno essere in possesso della polizza di copertura assicurativa prevista dal D.lgs. 111/2012;
- 3.1.11** nei casi di posa/abbandono apparecchiature/attrezzature in mare, dovrà essere tempestivamente data comunicazione al Comando Militare Marittimo in Sicilia nonché a quest'Ufficio Circondariale Marittimo specificando:
- modalità di segnalazione;
 - posizione;
 - motivi mancato recupero;
 - azioni in corso/intenzioni e ogni altra notizia utile ai fini della sicurezza della navigazione.
- 3.1.12** in caso di ritrovamenti di residui bellici dovrà essere data tempestiva comunicazione al Comando Militare Marittimo in Sicilia nonché a questo Ufficio Circondariale Marittimo;
- 3.1.13** considerato che le unità "MAASVLIET" e "REBECCA" hanno l'obbligo di dotarsi dei sistemi di identificazione automatica (AIS) ai sensi del D. Lgs. 196/2005, ogni qual volta le unità saranno impegnate in operazione di ricerca, dovranno comunicare la propria posizione alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria al momento dell'ingresso nell'area di relativa competenza al fine di consentire gli adempimenti previsti in materia di monitoraggio e informazione sul traffico navale e dovranno mantenere in funzione il predetto apparato, comunicando tempestivamente eventuali malfunzionamenti;
- 3.1.14** dovrà essere adottata ogni misura atta a evitare inquinamenti di ogni genere;

- 3.1.15** non dovranno essere arrecati danni alle risorse biologiche marine né impedimento all'esercizio della pesca.
- 3.1.16** è fatto assoluto divieto di impiegare esplosivi;
- 3.1.17** le unità impegnate nelle operazioni, dovranno prestare la massima attenzione alla presenza di ostacoli, relitti o reperti d'interesse archeologico sommersi non riportati sulla documentazione nautica. In particolare ai relitti di cui all'Ordinanza n.10/2015, reperibile sul sito istituzionale;
- 3.1.18** in caso di ritrovamento di reperti archeologici sommersi, le unità ovvero i Responsabili dei lavori informino tempestivamente questa Autorità Marittima nonché la Soprintendenza del Mare presso l'Assessorato regionale dei Beni Culturali;
- 3.1.19** dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dallo Stato Maggiore della Marina, dal Comando Militare Marittimo in Sicilia e dall'Istituto Idrografico della Marina con i nulla osta in premessa citati.
- 3.1.20** **nel caso di impiego di Operatori Tecnico Subacquei in mare (OTS) dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al Regolamento di sicurezza per le operazioni subacquee nel Circondario Marittimo di Pantelleria, citato in preambolo.**
- 3.1.21** la Società responsabile avrà l'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

Articolo 4 (Sanzioni)

I contravventori alle disposizioni di cui alla presente ordinanza, saranno perseguiti a seconda delle infrazioni, ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, delle norme contenute nel Codice sulla Nautica da diporto, nonché del Decreto legislativo nr.4/2012 ovvero, laddove applicabili, delle ulteriori vigenti disposizioni di legge, salvo che il fatto non costituisca reato, fatte salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento.

Articolo 5 (Disposizioni finali)


- 5.1** È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui esecuzione è affidata al personale militare dipendente nonché a tutti gli Organi di Polizia e di Sicurezza.
- 5.2** Resta sempre fatta salva, in caso di sopravvenute esigenze/condizioni, la facoltà del Capo del Circondario Marittimo di impartire, anche verbalmente, ulteriori o diverse disposizioni di merito.
- 5.3** L'Autorità Marittima è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni che dovessero derivare a persone e/o cose in conseguenza dello stato dei luoghi o del mancato rispetto della presente ordinanza ovvero di ogni altra norma e/o regolamento.
- 5.4** I trasgressori saranno ritenuti, altresì, responsabili dei danni che saranno cagionati a persone o cose per effetto dell'illecito comportamento, azione od omissione.

5.5 La presente Ordinanza è emanata nell'ambito delle competenze di questa Autorità Marittima al fine di disciplinare la navigazione marittima e tutelare la sicurezza della navigazione, portuale e salvaguardia della vita umana in mare e non esime i responsabili dall'onere di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi od enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere nonché predisporre ogni altra misura/documentazione prevista dalla normativa vigente.

Articolo 6 (Pubblicità)

Il presente provvedimento entra in vigore con effetto immediato dalla data di pubblicazione. La diffusione sarà assicurata mediante affissione all'albo e pubblicazione sul portale Ordinanze del sito web istituzionale al link <https://www.guardiacostiera.gov.it>.

STRALCIO PLANIMETRICO



Pantelleria, lì (vedi data di registrazione informatica).

IL COMANDANTE

Tenente di Vascello (CP)

Giuseppe Claudio MARRONE

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 07/03/2005, n°82

Firmato Digitalmente da/Signed by:
GIUSEPPE CLAUDIO MARRONE

In Data/On Date:
venerdì 20 marzo 2026 13:48:25